



REPUBBLICA ITALIANA
NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 11

REG.GENERALE

N° 1249/2022

UDIENZA DEL

CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI PRIMO GRADO

13/07/2022 ore 15:00

DI MILANO (" . TP)

SEZIONE 11

riunita con l'intervento dei Signori:

D DIROSA GIOVANNA Presidente

D MAZZA FEDERICO AUGUSTO Relatore

PRONUNCIATA L:

D FARANDA

PIETRO

VINCENZO

Giudice D

DEPOSITAT
A N

D

D

- sul ricorso n. 1249/2022
depositato il 01/04/2022

- avverso AWISO DIACCERTAMENTO n° T3-RE-1950 IMU 2019
- avverso AWISO DIACCERTAMENTO n° T3-RE-9792 IMU 2018

contro:

COMUNE DI MILANO

PIAZZA SCALA 2 20100 MILANO

proposto dal ricorrente:

deso da:

M1

In Fatto e in Diritto

----- ha presentato ricorso contro il Comune di Milano per annullamento

a) dell'avviso di accertamento ed irrogazione contestuale delle sanzioni IMU 2018 nr. ----- con cui si intima il pagamento di € 2618,98, al lordo di imposta, sanzioni ed interessi, a titolo di "omesso/parziale versamento", relativamente all'immobile di via Ariberto da Intimiano 19, categoria A3 (abitazione di tipo economico);

b) dell'avviso di accertamento ed irrogazione contestuale delle sanzioni IMU 2019 nr. ----- con cui si intima il pagamento di € 2595,82 al lordo di imposta, sanzioni ed interessi a titolo di "omesso/parziale versamento" relativamente all'immobile di via ----- 19, categoria A3 (abitazione di tipo economico),

in ragione del fatto che risiede in via Ariberto da Intimiano nr .19 ove ha anche dimora e domicilio nell'immobile sopra specificato, acquisito come prima casa il 23 aprile 2012 con atto notarile registrato il 9 maggio 2012 allegando che tale abitazione è l'abitazione principale e come tale va esente dalle imposte che sono state invece applicate.

Il Comune di Milano si è costituito ricordando che situazione analoga si è già valutata per le annualità dal 2014 al 2017 in ragione del decorso delle quali, contro gli avvisi all'epoca notificati, l'attuale ricorrente aveva proposto ricorso che evidenzia l'attuale ricorrente sono stati respinti con sentenza 2666 di questa sezione del 26 novembre 2020.

La resistente si rifà dunque a tali tematiche per le quali nelle annualità in contestazione il ricorrente non aveva la residenza anagrafica presso l'immobile accertato se non a partire dal 5 marzo 2020 e, per tale ragione, non era assistito, per il periodo ripreso a tassazione, dalla sussistenza del necessario requisito della residenza prevista dal legislatore per qualificare l'immobile accertato quale propria abitazione principale.

In particolare parte resistente obietta che nel periodo accertato il ricorrente risultava ancora essere inserito all'interno del nucleo familiare insieme ai genitori sempre in via ----- numero 19 ma presso un appartamento diverso da quello oggi in contestazione e precisamente nell'appartamento di proprietà della madre che a sua volta godeva dell'agevolazione fiscale prevista per l'abitazione principale. Il Comune difende la propria scelta evidenziando altresì come abbia comunque ritenuto quale abitazione principale del nucleo familiare quella della madre che ha una rendita catastale più alta sicché - se questa abitazione fosse stata sottoposta a tassazione - avrebbe generato per la stessa famiglia un'imposizione più elevata di quella che è risultata dalla premura di aver indicato l'abitazione della madre con l'abitazione familiare.

Il collegio, approfondite le tematiche sottoposte al suo vaglio nonché la documentazione prodotta, ritiene di accogliere le ragioni della parte ricorrente.

Essa parte censura la prospettazione del Ente impositore per la quale il ricorrente non poteva godere della agevolazione fiscale in quanto "a fronte di un unico nucleo familiare vi può essere una sola abitazione principale ai fini IMU" dato che allo stesso civico, ma in altro appartamento, risultava residente anche la di lui madre.

Prospetta per contro il ricorrente - con argomentazione corretta in diritto e persuasiva in merito nel solco di quanto insegna la Suprema Corte (Cass. Sez. Trib. nr.8628 del 28.3.2019, che richiama testualmente Cass. n. 26985/2009; n. 13151/2010) e alla quale pertanto questa corte tributaria di primo grado aderisce

- che in tema di agevolazioni IMU le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza effettiva, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento in particolare Cass. Sez. III civile, sentenza depositata il 14.5.2013 ha precisato che "il luogo della effettiva dimora è accertabile con ogni mezzo di prova, anche contro le risultanze anagrafiche (Cass. 19132/04; 11562/03) assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario dimori di fatto in via abituale (Cass.12303/08)".

Risulta agli atti che per il periodo per cui è causa il ricorrente aveva il domicilio, la residenza anagrafica ed il proprio nucleo familiare in altro appartamento pur sempre nel medesimo stabile rispetto a quello della madre fatto che è documentato dalla denuncia Tari del 2013, dagli avvisi di pagamento Tari

dello stesso Comune di Milano per utenza domestica relativa all'immobile di che trattasi e relative ricevute di pagamento, dalle bollette dell'energia elettrica intestate all'appellante per l'immobile in oggetto come pure le bollette del gas ed infine dalle due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà - della madre e dell'amministratore del condominio - che attestano che il ----- viveva sin dal 2012 nel suo appartamento, subalterno 32 e non più in quello della madre subalterno 35.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e condanna l'Ufficio a pagare le spese liquidate in complessivi euro 500.

Milano, 13 luglio 2022